

	Terna S.p.A.	
	AVVISO AL PUBBLICO	
	Oggetto: Terna S.p.A. C.F. e P.I. 05779661007 - Decreto ministeriale n.	
	239/EL- 466/365/2022 del 12 agosto 2022, Autorizzazione, ai sensi	
	dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,	
	con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla	
	costruzione ed all'esercizio dei raccordi in cavo 220 kV alla "CP Fuorigrotta"	
	dalle linee in cavo "Astroni" e "Napoli Centro", nel comune di Napoli, in	
	provincia di Napoli.	
	◆◆◆◆◆◆◆◆	
	La Società Terna S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70	
	– 00156 - Roma - C.F. e P.I. 05779661007	
	RENDE NOTO	
	che l'opera in oggetto è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio in data	
	12 agosto 2022 con il Decreto n.239/EL-466/365/2022, dal Ministero Della	
	Transizione Ecologica; di seguito si riporta il testo del decreto autorizzativo.	
	◆◆◆◆◆◆◆◆	
	VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,	
	dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la	
	sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di	
	energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;	
	VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore	
	energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni	
	1 di 23	

	vigenti in materia di energia;	
	VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e	
	l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;	
	VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n.	
	239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del	
	sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia	
	elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete	
	nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente	
	interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente	
	tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli	
	stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello	
	sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela	
	del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del	
	mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”;	
	VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del	
	testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;	
	VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342,	
	recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme	
	relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da	
	enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;	
	VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di	
	procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti	
	amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;	
	2 di 23	

	VISTO in particolare l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127,	
	recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di	
	servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che	
	prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che	
	richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente	
	effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,	
	n. 241 ... (omissis) ...sia all'amministrazione competente al rilascio	
	dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al	
	soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto	
	legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;	
	VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva	
	96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;	
	VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato	
	25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di	
	trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;	
	VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale	
	predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna	
	S.p.A.;	
	VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle	
	esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003,	
	emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;	
	VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali	
	3 di 23	

	sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;	
	VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001,	
	introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che	
	prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno	
	esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
	amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla	
	cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o	
	professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica	
	amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25	
	gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale	
	articolo;	
	VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 novembre	
	2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero	
	dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20210096994 del 26	
	novembre 2021;	
	VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,	
	recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia	
	di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;	
	VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al	
	citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di	
	infrastrutture lineari energetiche;	
	VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia	
	ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;	
	4 di 23	

	VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare	
	l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della	
	Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.	
	400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina	
	concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i	
	criteri elencati nel medesimo articolo 8;	
	VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120,	
	pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante	
	"Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato	
	in attuazione del predetto articolo 8;	
	VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di	
	concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante	
	regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui	
	all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come	
	modificato dal decreto 9 novembre 2016;	
	VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la	
	società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani,	
	70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica	
	Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede	
	(C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna	
	S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei	
	procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1°	
	5 di 23	

	aprile 2012;	
	VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20210014564 del 22 febbraio 2021 (prot.	
	MiSE n. 0005475 del 22 febbraio 2021), indirizzata al Ministero dello	
	sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e	
	del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e corredata da	
	documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha	
	chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione	
	alla costruzione e all'esercizio il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e	
	all'esercizio dei raccordi in cavo 220 kV alla "CP Fuorigrotta" dalle linee in	
	cavo "Astroni" e "Napoli Centro", nel comune di Napoli, in provincia di Napoli,	
	con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità	
	delle opere;	
	CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia	
	S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:	
	1. l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva	
	della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle	
	linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato d.P.R. n.	
	327/2001;	
	2. la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del	
	procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del	
	citato d.P.R. n. 327/2001;	
	CONSIDERATO che l'opera in oggetto, indicata nel Piano di Sviluppo della	
	Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (PdS) 2012 approvato dal Ministero	
	6 di 23	

	dello Sviluppo Economico in data 25 giugno 2015 e già presente nei	
	precedenti PdS, rientra negli interventi sulla rete AT per la raccolta N.	
	239/EL-466/365/2022 4 della produzione fonte rinnovabile in Campania;	
	CONSIDERATO che il progetto, in particolare, prevede la realizzazione di	
	due raccordi in cavo 220kV mediante cui la cabina primaria di Fuorigrotta, di	
	proprietà E-distribuzione (già Enel distribuzione), sarà collegata in Entra-	
	Esce all'elettrodotto in cavo "CP Astroni - CP Napoli Centro".	
	CONSIDERATO che trattandosi di una linea elettrica in cavo interrato della	
	lunghezza di circa 320 metri, le opere in oggetto non sono da assoggettare	
	né a procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" né a procedura di	
	"Verifica di Assoggettabilità a VIA" ai sensi dell'art. 6 commi 6 e 7 del D. Lgs.	
	152/2006 e s.m.i. e, altresì, non necessitano la presentazione della richiesta	
	di valutazione preliminare ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.	
	Lgs.152/2006;	
	VISTA la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n. P20210014564	
	del 22.02.2021 (Allegato 5), con la quale la società proponente ha dichiarato,	
	ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.L. 18 settembre 2006, che il	
	valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque	
	milioni di euro), pertanto non è dovuto il contributo per spese istruttorie;	
	CONSIDERATO che, Terna Rete Italia S.p.A., con note prot. n.	
	P20210014564 del 22.02.2021 e prot. P20210026668 del 30.03.2021 ha	
	provveduto a trasmettere rispettivamente:	
	1) dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, secondo quanto	
	7 di 23	

	disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale	
	delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo	
	economico;	
	2) dichiarazione di assenza di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione	
	aerea, asseverata da tecnico abilitato, secondo quanto disposto dalle	
	direttive ENAC;	
	CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del	
	Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello	
	sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;	
	VISTA la nota prot. n. 7870 del 12 marzo 2021, con la quale il Ministero della	
	Transizione Ecologica, a seguito dell'esito positivo della verifica della	
	presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per	
	l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento	
	autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo	
	14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria	
	semplificata in modalità asincrona;	
	CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla	
	realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni	
	individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n.	
	1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo web, reso disponibile	
	dal Ministero della Transizione Ecologica, cui accedere per acquisire copia	
	del progetto;	
	CONSIDERATO che nell'assolvimento degli oneri legati all'informazione	
	8 di 23	

	delle proprietà interessate dall'opera prevista dalla vigente normativa, è	
	emerso che le stesse sono di numero N. 239/EL-466/365/2022 5 inferiore a	
	50, pertanto ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2001 l'avviso di	
	avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle	
	singole opere previste dal piano o dal progetto;	
	PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha assolto l'onere di	
	informazione delle proprietà ai sensi del combinato disposto dall'art.7 della	
	Legge 241/1990 e dell'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001 mediante l'invio	
	di raccomandata A/R;	
	VISTA la nota prot. n. 9801 del 3 giugno 2021 con la quale la Direzione	
	Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti	
	internazionali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,	
	competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento	
	della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi	
	vigenti ha trasmesso l'esito dell'accertamento della conformità urbanistica,	
	espresso dal Comune di Napoli con nota protocollo n. 413660 del 25 maggio	
	2021;	
	CONSIDERATO che le opere in oggetto per gran parte dei tracciati ricadono	
	all'interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del DM	
	11.01.1955 – Campi Flegrei e Conca di Agnano, PTP Agnano Camaldoli con	
	DM 06.11.1995 – zona P.I., PTP Posillipo con DM	
	14.12.1995 zone PI e RUA e sono pertanto sottoposte alla tutela	
	paesaggistica;	
	9 di 23	

	VISTA la nota prot. n. 7010 del 27 maggio 2021 con la quale il Ministero per i	
	beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle	
	Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha espresso parere favorevole con	
	prescrizioni;	
	VISTA la nota prot. n. 2901 del 28 gennaio 2022, con la quale il Ministero	
	della transizione ecologica – Dipartimento energia ha determinato la	
	conclusione positiva della Conferenza sopra citata (Allegato 1);	
	VISTA la Deliberazione n. 122 del 15 marzo 2022, con la quale la Giunta	
	della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del	
	suddetto decreto-legge n. 239/03 convertito in legge n. 290 del 27 ottobre	
	2003;	
	CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i	
	pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti,	
	ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi	
	formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);	
	CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e	
	dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è	
	intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o	
	nulla osta;	
	CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende	
	dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in	
	quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;	
	CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili;	
	10 di 23	

	CONSIDERATO la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete	
	Italia S.p.A. in riferimento all'inalterabilità delle opere, atteso che ogni	
	intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la	
	disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di	
	impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del	
	trasporto di energia elettrica;	
	VISTO l' "Atto di accettazione" prot. n. P2022/0056748 del 30.6.2022	
	(acquisito al prot. MiSE n. 20677 del 30.6.2022), con il quale la società Terna	
	S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle	
	amministrazioni competenti;	
	RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione,	
	essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;	
	VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la	
	possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di	
	delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;	
	VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la	
	Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per	
	l'esercizio del suddetto potere espropriativo;	
	VISTI gli atti di ufficio;	
	che, nel rispetto del "Codice di Rete", Terna ha l'obbligo di connettere alla	
	Rete di Trasmissione Nazionale qualsiasi utente ne faccia richiesta;	
	11 di 23	

	CONSIDERATO che, in data 4 luglio 2019, la Società e-distribuzione S.p.A.	
	(distributore elettrico locale) con nota prot. E-DIS-02/07/2019-0415720 ha	
	presentato a Terna la richiesta di connessione a 220 kV dell'esistente	
	Cabina Primaria denominata "Fuorigrotta" di proprietà di e-distribuzione (già	
	Enel distribuzione), attualmente alimentata a 60 kV;	
	CONSIDERATO che Terna ha provveduto ad elaborare la soluzione tecnica	
	di connessione, trasmessa con nota TERNA/P20190057766 del 9 giugno	
	2019 ed accettata dalla Società e-distribuzione con nota prot. E-DIS-	
	29/09/2019-0600004;	
	CONSIDERATO che la nuova soluzione tecnica di connessione prevede la	
	realizzazione di due raccordi in cavo XLPE interrato 220 kV mediante cui	
	collegare in entra-esce la Cabina Primaria "Fuorigrotta", riclassata a 220 kV,	
	alle esistenti linee in cavo interrato 220 kV "Astroni - Napoli Centro";	
	CONSIDERATO che, grazie alla realizzazione e messa in esercizio della	
	nuova connessione in oggetto, non risulterà più necessaria la realizzazione	
	della futura stazione elettrica a 220 kV denominata "Fuorigrotta", già	
	autorizzata con Decreto MiSE n. 239/EL-288/260/2017 del 2 novembre	
	2017, in quanto risulterebbe ridondante rispetto all'adiacente e riclassata	
	cabina primaria a 220/9kV "Fuorigrotta" di e-distribuzione;	
	CONSIDERATO che tale soluzione di connessione consente di sfruttare in	
	sinergia le infrastrutture già presenti sul territorio, minimizzando il peso delle	
	infrastrutture in ambito urbano;	
	CONSIDERATO che il progetto, in particolare, prevede la realizzazione di	
	12 di 23	

	due nuovi elettrodotti in cavo XLPE interrato a 220 kV, della lunghezza	
	rispettivamente di circa 170 m per il raccordo “Astroni” e di circa 150 m per il	
	raccordo “Napoli Centro”, con frequenza nominale 50 Hz e tensione	
	nominale 220.000 V e il cui tracciato si svilupperà esclusivamente attraverso	
	strade pubbliche comunali;	
	VISTA la nota prot. GRUPPO TERNA/P20200074094 del 17 novembre 2020	
	con cui la società Terna comunicava al Ministero dell’ambiente e della tutela	
	del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico l’esclusione	
	delle opere in oggetto da procedura di “Valutazione di Impatto Ambientale” e	
	da procedura di “Verifica di Assoggettabilità a VIA” ai sensi dell’art. 6 commi	
	6 e 7 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, in quanto trattasi di intervento di	
	modeste dimensioni, posto che i nuovi raccordi avranno uno sviluppo in	
	lunghezza rispettivamente di circa 170 m e 150 m e verranno realizzati in	
	cavo interrato il cui tracciato si sviluppa interamente lungo assi viari	
	contraddistinti, in prevalenza, da un’ampia sede stradale;	
	VISTA la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n.	
	TERNA/P20210014564 del 22 febbraio 20121, con la quale la società	
	proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.L. 18	
	settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a €	
	5.000.000/00 (cinque milioni/00) e non è, pertanto, dovuto il versamento del	
	contributo ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;	
	VISTA la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n.	
	TERNA/P20210014564 del 22 febbraio 20121, con la quale la società	
	13 di 23	

	proponente ha dichiarato la non interferenza con attività minerarie, ai sensi	
	della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse	
	minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico;	
	VISTA la nota prot. n. mise.AOO_ENE.REGISTRO	
	UFFICIALE.U.0007870.12-03-2021 del 12 marzo 2021, con la quale il	
	Ministero della transizione ecologica, a seguito dell'esito positivo della	
	verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari	
	per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del	
	procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi (EL-466), nonché	
	indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di	
	Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;	
	CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla	
	realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni	
	individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n.	
	1775 è stato comunicato, nella predetta nota, l'indirizzo web, reso disponibile	
	dal Ministero della transizione ecologica, cui accedere per acquisire copia	
	del progetto;	
	CONSIDERATO che, Terna Rete Italia S.p.A, con nota prot. n. GRUPPO	
	TERNA/P20210026668-30/03/2021 del 30 marzo 2021, ha provveduto a	
	trasmettere dichiarazione di assenza di potenziali ostacoli e pericoli per la	
	navigazione aerea, asseverata da tecnico abilitato, secondo quanto disposto	
	dalle direttive ENAC;	
	PRESO ATTO che Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n.	
	14 di 23	

	241/90 e s.m.i., dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e	
	della L.R. n. 37/2002 a inviare, con raccomandata A/R o posta elettronica	
	certificata, le comunicazioni personali ai soggetti interessati;	
	PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della	
	legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e	
	s.m.i., a depositare il progetto, per la consultazione pubblica, presso il	
	Comune interessato (Napoli) e presso la Regione Campania - Direzione	
	Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive;	
	ATTESO CHE , a seguito delle predette comunicazioni non risultano	
	pervenute osservazioni;	
	CONSIDERATO che le opere in progetto non interferiscono con siti della	
	Rete Natura 2000 e pertanto non si è reso necessario l'avvio della procedura	
	di Valutazione di Incidenza Ambientale;	
	CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento sono dichiarate di	
	notevole interesse pubblico, ai sensi del D.M. 11.01.1955 – Campi Flegrei e	
	Conca di Agnano, PTP Agnano Camaldoli con DM 06.11.1995 – zona P.I.,	
	PTP Posillipo con DM 14.12.1995 – zone PI e RUA, e pertanto ricadono in	
	ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;	
	VISTA la nota prot. n. MIC MIC_SABAP-NA_UO16 27/05/2021 0007010-P	
	del 27 maggio 2021, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e	
	Paesaggio per il Comune di Napoli ha espresso parere favorevole con	
	prescrizioni in merito alla tutela paesaggistica ed archeologica;	
	15 di 23	

	VISTA la nota prot. n. 005140 del 26 marzo 2021, con la quale la Direzione	
	Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti	
	internazionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,	
	competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento	
	della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi	
	vigenti, ha comunicato l'avvio del predetto endoprocedimento;	
	CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione	
	degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto	
	di variante urbanistica;	
	CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del	
	Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello	
	sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;	
	VISTA la nota prot. n. 0002901 del 28 gennaio 2022, con la quale il Ministero	
	della transizione ecologica ha determinato la conclusione positiva della	
	Conferenza sopra citata; (Allegato 1);	
	VISTA la Deliberazione n. 122 del 15 marzo 2022, con la quale la Giunta	
	della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del	
	suddetto decreto-legge n. 239/03;	
	CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i	
	pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti,	
	ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi	
	formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);	
	CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e	
	16 di 23	

	dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è	
	intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o	
	nulla osta;	
	CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili;	
	CONSIDERATO la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete	
	Italia S.p.A. in riferimento all'inalterabilità delle opere, atteso che ogni	
	intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la	
	disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di	
	impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del	
	trasporto di energia elettrica;	
	VISTO l' "Atto di accettazione" prot. n. P2022/0056748 del 30.6.2022	
	(acquisito al prot. MiSE n. 20677 del 30.6.2022), con il quale la società Terna	
	S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle	
	amministrazioni competenti;	
	RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione,	
	essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;	
	VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la	
	possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di	
	delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;	
	VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la	
	Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per	
	l'esercizio del suddetto potere espropriativo;	
	VISTI gli atti di ufficio;	
	17 di 23	

	DECRETA	
	Articolo 1	
	1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dei	
	raccordi in cavo 220 kV alla "CP Fuorigrotta" dalle linee in cavo "Astroni" e	
	"Napoli Centro", nel comune di Napoli, in provincia di Napoli, con le	
	prescrizioni di cui in premessa.	
	2. Il suddetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata	
	nelle planimetrie catastali n. DVFR13026B1851408 rev.00 del 09.04.2020	
	allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.	
	Articolo 2	
	1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,	
	convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la	
	Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e	
	P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui	
	all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.	
	2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi,	
	fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti,	
	autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque	
	denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione	
	paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in	
	conformità al progetto approvato.	
	3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre,	
	efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi	
	18 di 23	

	del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.	
	4. Le opere autorizzate sono inamovibili.	
	5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei	
	beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati	
	negli allegati al progetto approvato.	
	6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla	
	base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia	
	sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi 1-sexies del decreto-legge n.	
	239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001,	
	e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.	
	Articolo 3	
	La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni	
	contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto	
	(Allegato 2).	
	Articolo 4	
	1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive	
	previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle	
	norme vigenti in materia di elettrodotti.	
	2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di	
	realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto	
	approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo	
	1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..	
	3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna	
	19 di 23	

	S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due	
	Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,	
	alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle	
	opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole	
	opere interferenti.	
	4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società	
	titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al	
	decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato	
	sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante	
	la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi	
	dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164." In attuazione del	
	predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei	
	rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c),	
	del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della	
	presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR	
	n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere	
	l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune	
	del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale	
	territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione	
	annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad	
	accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.	
	Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono	
	20 di 23	

	soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.5. Le	
	opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla	
	data del presente decreto.	
	5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a	
	decorrere dalla data del presente decreto	
	6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio,	
	Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita	
	certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di	
	attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.	
	Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data	
	dell'entrata in esercizio delle opere.	
	Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A.	
	deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M.	
	8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.	
	7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui	
	all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti,	
	apposita dettagliata relazione.	
	8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento Sviluppo	
	Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto	
	autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.	
	9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna	
	S.p.A.	
	Articolo 5	
	21 di 23	

	L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto	
	l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione	
	e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A.	
	assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli	
	eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui	
	trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi	
	che si ritenessero danneggiati.	
	Articolo 6	
	Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche	
	e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del	
	suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o	
	più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in	
	ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di	
	subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà	
	utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n.	
	327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata,	
	e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di	
	espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis	
	e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle	
	indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività	
	necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.	
	Articolo 7	
	22 di 23	

	Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al	
	T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,	
	nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di	
	pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che	
	deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.	
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	VALUTAZIONI AMBIENTALI
	(Dott.ssa Marilena Barbaro)	(Arch. Gianluigi Nocco)
	Autorizzazioni e Concertazione	
	Responsabile Centro Sud – Area Tirrenica	
	Chiara Pietraggi	
	23 di 23	